



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)  
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - FORMAZIONE E  
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE**

---

*Assunto il 05/07/2019*

*Numero Registro Dipartimento: 1143*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 8309 del 10/07/2019**

**OGGETTO: DIP. DANIELA LABATE. MATR. 1003266. RIENTRO IN SERVIZIO A FULL TIME E  
CONTESTUALE COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA EX ART. 18 DELLA  
LEGGE N. 183/2010 E SS.MM.II...**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### PREMESSO CHE:

- con DDS n. 13524 del 21/11/2018, a decorrere dal 30 settembre 2019, è stata disposta, a decorrere dal 30 settembre 2018, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo indeterminato e full time a tempo indeterminato e part time della dipendente Daniela Labate, matr. 1003266, in servizio presso il Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", Settore "Mercato del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Politiche Attive e Passive, Ammortizzatori Sociali", CPI di Reggio – SLC di Melito Porto Salvo;
- con nota prot. n. 200449 del 24/05/2019 la dipendente ha avanzato istanza di rientro in servizio a full time a decorrere dal 1° giugno 2019 nonché di contestuale collocamento in aspettativa non retribuita ex art. 18 della legge 183/2010 per mesi 12 (dodici) a decorrere dal 1° giugno 2019 al 1° giugno 2020, al fine di poter svolgere l'attività professionale di avvocato, essendo in possesso della relativa abilitazione;
- con nota prot. n. 204862 del 29/05/2019, visto il parere favorevole del Dirigente Generale Vicario del competente Dipartimento, per la dipendente Daniela Labate, nelle more di adozione del presente provvedimento, è stato disposto il rientro in servizio a full time a decorrere dal 1° giugno 2019 e, contestualmente, la collocazione in aspettativa non retribuita ai sensi della sopra richiamata normativa di legge, a decorrere dal 1° giugno 2019 sino al 1° giugno 2020

### CONSIDERATO:

- che il Decreto Legge n. 79 del 28 marzo 1997, convertito nella Legge n. 140 del 28 maggio 1997, all'art. 6, comma 4, testualmente dispone: *"I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in soprannumero, riassorbibile con le successive vacanze"*;
- che l'art. 53, comma 13, del CCNL 21 maggio 2018 Comparto "Funzioni Locali", così dispone: *"I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico"*;

### VISTI

- il Decreto Legge 28 marzo 1997, n. 79 avente ad oggetto *"Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica"* convertito, con modificazioni, nella Legge 28 maggio 1997, n. 140;
- il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- gli artt. 53, 54 e 55 del CCNL 21 maggio 2018 per il personale non dirigente del Comparto "Funzioni Locali". concernenti la disciplina sul *"Rapporto di lavoro a tempo parziale"*;
- l'art. 73 (*Part-time*) della legge 6 agosto 2008, n. 133 recante la *"Conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 – Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*;
- il D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 *"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;

**PRECISATO** che, trattandosi di dipendente assunto a tempo pieno non si applica l'art. 3, comma 101, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ai sensi del quale: *"Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni"*;

**VISTO** l'art. 18 della legge n. 183/2010 (Collegato lavoro) aggiornata alla legge 92/2012 che ai commi 1 e 2, testualmente, recita: comma 1 *"I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto"*

*conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato"; comma 2 "Nel periodo di cui al comma 1 del presente art. non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.";*

**ESAMINATE** le motivazioni a supporto dell'istanza di aspettativa nonché della relativa documentazione presentata;

**VERIFICATO** che la dipendente Daniela Labate non ha mai fruito di periodi di aspettativa non retribuita nel triennio precedente;

**RITENUTO** che la richiesta di aspettativa *de qua* rientra nella fattispecie prevista dalla normativa sopra citata che intende favorire e facilitare il passaggio del personale dipendente pubblico a forme di lavoro alternative, per cui è meritevole di accoglimento;

**PRECISATO CHE:**

- l'Amministrazione Regionale, qualora durante il periodo di aspettativa dovessero venire meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio con un congruo termine di preavviso;
- la malattia insorta durante il periodo di aspettativa non interrompe l'aspettativa (anche se ha dato luogo a ricovero ospedaliero);
- durante il periodo di aspettativa non spetta alcuna retribuzione;
- il periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, interrompe l'anzianità di di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;
- la dipendente rientrerà in servizio a tempo pieno il giorno successivo allo scadere dei 12 mesi di aspettativa e, precisamente, in data 2 giugno 2020;

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

**1. DI AUTORIZZARE** il rientro in servizio a tempo pieno, con decorrenza 1° giugno 2019, della dipendente Daniela Labate, matr. 1003266, presso il Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", Settore "Mercato del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Politiche Attive e Passive, Ammortizzatori Sociali", CPI di Reggio Calabria – SLC di Melito Porto Salvo;

**2. DI STABILIRE**, inoltre che, trattandosi di dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo pieno, non trova applicazione l'art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008);

**3. DI DISPORRE**, contestualmente, il collocamento in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 18 della legge 183/2010 (Collegato Lavoro) e ss.mm.ii. per mesi 12 (dodici) a decorrere dal 1° giugno 2019 sino al 1° giugno 2020, al fine di poter svolgere l'attività professionale di avvocato, essendo in possesso della relativa abilitazione;

**4. DI PRECISARE CHE:**

- l'Amministrazione Regionale, qualora durante il periodo di aspettativa dovessero venire meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio con un congruo termine di preavviso;
- la malattia insorta durante il periodo di aspettativa non interrompe l'aspettativa (anche se ha dato luogo a ricovero ospedaliero);
- durante il periodo di aspettativa non spetta alcuna retribuzione;
- il periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, interrompe l'anzianità di di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;
- la dipendente, durante il periodo di aspettativa, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro;

- **DI NOTIFICARE** il presente decreto:
- alla dipendente Daniela LABATE;
- al Dirigente del Settore “Gestione Economica e Previdenziale del Personale”;
- al Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;
- al Dirigente del Settore “Mercato del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Politiche Attive e Passive, Ammortizzatori Sociali”;
- al CPI di Reggio Calabria - SLC di Melito Porto Salvo;

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**BIANCO ANTONIETTA**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**TASSONE SERGIO**  
(con firma digitale)